



Regolamento interno della borsa di studio sul paesaggio 2024-2025

Treviso, 20 maggio 2024

Il presente regolamento interno disciplina lo svolgimento della borsa di studio sul paesaggio 2024-2025.

art. 1 – Borsa di studio, progetto di ricerca e selezione

Le borse di studio, intitolate a Sven Ingvar Andersson, Rosario Assunto e Ippolito Pizzetti, saranno erogate per progetti di ricerca dedicati, rispettivamente, a *Progetto di paesaggio*, *Teorie e politiche per il paesaggio*, *Natura e Giardino*. La modalità di selezione è illustrata nel bando.

art. 2 – Importo, scadenze e rate

L'importo complessivo della borsa di studio è di € 10.000,00 (diecimila/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge e, salvo riproporzionamento dell'importo in caso di risoluzione anticipata della collaborazione e/o di impossibilità sopravvenute, viene erogato in tre rate così suddivise: € 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge entro il 31 gennaio 2024, € 3.000,00 (tremila/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge entro il 30 aprile 2024 e € 2.000,00 (duemila/00) al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali entro il 30 giugno 2024 e € 2.000,00 (duemila/00) entro il 30 agosto 2024 previa consegna, prevista in ogni caso non oltre il 31 luglio 2024 di tutti i materiali e valutazione positiva da parte del tutor della ricerca.

art. 3 – Materiali da produrre nel corso del semestre

Entro il 30 aprile 2025 è prevista una verifica intermedia dell'andamento del lavoro per la quale al borsista viene richiesta una relazione scritta, in forma di report, da consegnare ai referenti interni (non superiore alle 20.000 battute, eventualmente corredato da immagini e altri allegati). Alla conclusione della borsa, il borsista è tenuto a relazionare sugli esiti del lavoro, consegnando una relazione scritta, concordata con i referenti interni (testo non inferiore alle 20.000 e non superiore alle 40.000 battute, corredato da immagini e altri allegati), un abstract (testo non superiore alle 4000 battute, corredato da un'immagine "simbolo") e tutti gli altri materiali/documenti concordati con i referenti, in base allo svolgimento della ricerca e ai suoi esiti.

art. 4– Proprietà

La proprietà di tutti i materiali prodotti nel corso della ricerca, sui quali il borsista è tenuto alla massima riservatezza, è di Fondazione Benetton ed ogni eventuale utilizzo, anche successivo al periodo di svolgimento della borsa, deve essere preventivamente autorizzato per iscritto.

art. 5 – Strumenti

La Fondazione pone a disposizione del borsista la propria sede presso via Cornarotta n. 7 – Treviso nei casi e nei modi di volta in volta concordati fra le parti in ragione delle necessità prospettate per il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'art. 1.

L'eventuale alloggio a Treviso è a carico del borsista. La segreteria della Fondazione è disponibile per fornire informazioni.

La Fondazione si riserva la facoltà di modificare le modalità di svolgimento e gli indirizzi della borsa, in relazione a eventuali esigenze interne.

art. 6 – Missioni

Le eventuali particolari missioni necessarie ai fini del progetto di ricerca, la cui opportunità deve essere preventivamente concordata con i referenti interni, andranno comunicate per iscritto con anticipo di almeno 2 giorni (o altro periodo meglio concordato) ai referenti interni e alla segreteria della Fondazione. Ogni eventuale spesa correlata allo svolgimento dell'attività dovrà essere preventivamente autorizzata dai referenti interni, e il relativo rimborso sarà inserito nella prima rata utile in pagamento.



art. 7 – Rapporto fra le parti

Ogni borsista avrà uno o due referenti interni indicati dal Comitato scientifico della Fondazione. L'assegnazione della borsa di studio non instaura alcun rapporto di lavoro subordinato. Il rapporto sarà invece regolato dalla normativa di riferimento in materia di rapporto di lavoro in forma di collaborazione coordinata continuativa e svolta in piena autonomia dal borsista collaboratore, senza alcun assoggettamento al potere direttivo, gerarchico o disciplinare della Fondazione o di preposti di quest'ultima, ma nel rispetto degli obiettivi.

Non vi è obbligo di osservanza di specifici orari, fatte salve unicamente le esigenze di coordinamento con la Fondazione e di volta in volta meglio specificare.

art. 8 – Obbligo di riservatezza

Il Collaboratore assume l'obbligo d'attenersi alla più rigorosa riservatezza circa i dati, le notizie e qualsiasi altra informazione di cui verrà a conoscenza, anche occasionalmente, in occasione dell'esecuzione del presente accordo. Tale obbligo di riservatezza perdurerà fino a 24 mesi successivi alla conclusione del presente accordo.

art. 9 – Assicurazione trattamento previdenziale

Sulla somma erogata e di cui all'art. 2, la Fondazione applicherà quanto stabilito dalla normativa vigente in materia previdenziale, fiscale e assicurativa a carico del Collaboratore ai sensi e per gli effetti del T.U.I.R. e della legge 335/95 e successive modifiche e integrazioni.

Il/La borsista provvederà a sua volta ad inoltrare alla competente sede Inps domanda di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e comunicherà tempestivamente alla Fondazione qualunque variazione di tale stato di fatto. A seguito di quanto dichiarato dal/dalla borsista, la Fondazione si obbliga a versare il contributo di cui alla legge n. 335/1995 e a rilasciare, nei termini previsti dalla legge, le relative certificazioni.

La Fondazione provvederà all'iscrizione del Collaboratore all'Inail, ai sensi dell'art. 5 d.lgs 23 febbraio 2000, n. 38. Resta sin da ora inteso che il premio dovuto sarà a carico del borsista per un terzo e per due terzi a carico della Fondazione, con la precisazione che, in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Fondazione calcolerà il premio al momento dovuto, trattenendo la quota a carico del borsista.

art. 10 – Sicurezza

Il Collaboratore è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme da qualunque fonte derivanti e attinenti attività oggetto del presente regolamento.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Legislativo n. 81/2008, ed in particolare per l'attività che comporti la presenza del borsista presso la sede della Fondazione, quest'ultima si impegna a consegnare al Collaboratore copia del documento di valutazione dei rischi, e a svolgere nei suoi confronti le necessarie attività di informazione e formazione. Il/La Borsista, a sua volta, si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e quanto disposto nel documento di valutazione del rischio della Committente.

art. 11 – Interruzioni e sospensioni

In generale ogni sospensione dell'attività di ricerca del borsista dovrà essere motivata e/o concordata.

Gli eventi malattia e infortunio del/della borsista risultanti da idonea certificazione medica, non comportano lo scioglimento né la proroga della durata del contratto. Il/La borsista, inoltre, al solo fine della corresponsione dell'indennità di malattia da parte dell'Inps, invierà alla Fondazione il relativo certificato medico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 778, legge n. 296/2006.

Per effetto di malattia e infortunio il rapporto rimane sospeso (in assenza di corrispettivo) e la Fondazione ha diritto di recedere in caso di assenza particolarmente prolungata.